



**Il prodotto ittico:  
una risorsa per la produzione,  
distribuzione e somministrazione  
a tutela del consumatore.**



## Relatore

*Capitano di Corvetta (SP) Luigi ZIPPO  
Direzione Marittima di Genova  
Capo Sezione 1° Centro Controllo Area Pesca*

**La normativa in materia  
di pesca marittima e  
filiera ittica.  
L'applicazione dei  
Regolamenti Comunitari  
e Leggi Nazionali.**





***DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA***

*Capitaneria di Porto - Guardia  
Costiera*

*1° Centro Controllo Area Pesca*

*Incontro con gli operatori –  
produttori – addetti alla  
distribuzione e  
somministrazione dei prodotti  
ittici.*





*..... Alle leggi nazionali, come noto, si applicano sulla pesca marittima e filiera i Regolamenti Comunitari*





..... infatti il legislatore Comunitario è intervenuto più volte per disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca, le specie ittiche, le specie bersaglio e le loro dimensioni, l'etichettatura e le indicazioni sulla tracciabilità dei prodotti ittici, etc.,





*..... tutto ciò nell'ottica di proteggere, conservare e tutelare l'ambiente marino, gestendo pertanto al meglio le risorse ittiche perseguendo come obiettivo primario lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, dettando norme dalla cattura delle specie ittiche e protette, taglie minime degli organismi marini, alla pesca non commerciale (sportiva) agli attrezzi utilizzati (Reg. (CE) 1967/2006 in vigore dal 21/12/2006) e contrastando la pratica di attività illegali (con il Reg. (CE) 1005/2008).*





*in tale visione si inseriscono i nuovi  
provvedimenti comunitari e nazionali*





*Il settore della pesca marittima è stato, in quest'ultimo periodo interessato da numerose innovazioni normative, sia a livello comunitario che nazionale, in materia di tracciabilità dei prodotti ittici, sia per una serie di adempimenti che il vigente regolamento "controlli" impone agli stati membri dell'Unione Europea.*







*L'esigenza essenziale: la tracciabilità dei prodotti ittici, di cui al Reg. (CE) 1224/2009, al D.M. 28/11/2011 ed al D.D. 155 del 28/11/2011 del M.I.P.A.A.F., i quali stabiliscono l'obbligatorietà delle adempienze documentali da parte degli operatori responsabili della commercializzazione dei prodotti ittici.*






*A titolo semplificativo infatti, la semplice mancata emissione di una dichiarazione di cattura da parte di un motopesca altera - da subito - la tracciabilità del prodotto, impedendo così al consumatore di operare scelte consapevoli sul mercato, relativamente a:*

- provenienza*
- metodo di produzione*
- qualità*

*....inoltre.... fino al reale valore commerciale del prodotto acquistato.*



# Reg. CE 1224/2009 Art. 58 - Tracciabilità



# Informazioni rintracciabili in tutte le fasi della produzione

	Reg. CE 2065/2001	Reg. CE 1224/2009
<b>N° di identificazione di ogni partita</b>		
<b>N° ident. peschereccio o unità acquacoltura</b>		
<b>Codice FAO alfa 3 della specie</b>		
<b>Data cattura o raccolta o data d'asta</b>		
<b>Quantitativi (kg o n° individui)</b>		
<b>Nome ed indirizzo fornitori</b>		
<b>Attrezzo da pesca</b>		
<b>Denominazione commerciale e scientifica</b>		
<b>Metodo di produzione (pescato – allevato)</b>		
<b>Area di pesca o paese allevamento</b>		
<b>Eventuale precedente surgelazione</b>		



# Informazioni al consumatore finale

	Reg. CE 2065/2001	Reg. CE 1224/2009
<b>Zona di cattura o paese di allevamento</b>		
<b>Metodo di produzione</b>		
<b>Nome commerciale</b>		
<b>Nome scientifico</b>		
<b>Precedente surgelazione del prodotto</b>		



# Reg. (CE) 104/2000 del Consiglio del 17/12/99

## Art.4

*...fatte salve le disposizioni della Dir. 79/112/CEE i prodotti ittici possono essere proposti per la vendita al dettaglio al consumatore finale indipendentemente dal metodo di commercializzazione , **soltanto se recano un'indicazione o un'etichetta adeguata** che precisa:*

- a) la denominazione commerciale della specie;*
- b) il metodo di produzione (catture in mare o nelle acque interne o allevamento);*
- c) la zona di cattura.*



# *La etichettatura dei prodotti ittici al fine di garantire la tracciabilità*

*La tracciabilità prevista dal Reg.(CE) 1224/09 ha come scopo quello di far emergere la pesca illegale (Reg.(CE) 1005/2008).*



# ETICHETTATURA

*Nell'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale si trovano quasi **800** specie (G.U. n. 124 del 29/05/2010):*

- *530 denominazioni di pesci;*
- *120 crostacei;*
- *142 molluschi.*







*Osservanza: l'applicazione del  
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del  
Consiglio in data 20 novembre 2009 “che  
istituisce un regime di controllo  
comunitario per garantire il rispetto delle  
norme della politica comune della pesca”  
(tale testo ha modificato ed abrogato in  
unica soluzione altri quindici Regolamenti  
(CE))*





*e il relativo Regolamento di esecuzione  
(UE) n. 404/2011 della Commissione  
dell'8 aprile 2011 “recante le modalità di  
applicazione del Reg. 1224/2009””*





la nuova normativa sulla disciplina della pesca  
marittima

**D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4**

pubblicato sulla G.U. serie generale n. 26 del  
01/02/2012

**IN VIGORE DAL**  
**- 2 febbraio 2012 -**

*“sulle misure per il riassetto della  
normativa in materia di pesca e  
acquacoltura”*





**l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2012** ha  
introdotto infatti le nuove disposizioni  
applicative della normativa europea inserite  
nei Regolamenti 1224/2009 e 404/2011



Ancora:

## IL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2012 N. 7

tratta:

il riordino alla materia di pesca e l'acquacoltura al fine di dare corretta attuazione ai criteri dei Reg. (CEE) relativo :

- alla Pesca professionale, l'Acquacoltura, l'Imprenditore ittico, il giovane imprenditore ittico; la pesca non professionale ( per i fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici), le contravvenzioni, le pene principali per le contravvenzioni, pene accessorie per le contravvenzioni, illeciti amministrativi, sanzioni amministrative principali, sanzioni amministrative accessorie, disposizioni procedurali, sanzioni, registro nazionale delle infrazioni
- sospensione e revoca definitiva della licenza, cancellazione dei punti, sistema di punti per i Comandanti dei pescherecci, sanzioni disciplinari.

- LA VIGILANZA E CONTROLLO -



# Pertanto: le novelle normative (CEE) e nazionali (alla data odierna)



- [Reg. \(CE\) 1224/09 del Consiglio del 20.11.2009](#) che “ istituisce un regime di **controllo comunitario** per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”.
- [Reg. di esecuzione \(UE\) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011](#)  
“recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della **politica comune della pesca**”.



- [D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali \(M.I.P.A.A.F\) del 10 novembre 2011](#) “Controllo della Commercializzazione ai sensi del Reg. (CE) 1224/09, **inerente gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione dei prodotti della pesca**” e del **Decreto attuativo 28 dicembre 2011**
- [Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#)  
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.



# Capitanerie di Porto Guardia Costiera





# IL RUOLO DELLE CAPITANERIE DI PORTO NELLA VIGILANZA PESCA E DI CONTROLLO LUNGO LA FILIERA ITTICO - COMMERCIALE

*L'art.22 – Vigilanza e Controllo – del richiamato D. Lgs. 9 gennaio 2012, n.4 “sulle misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura”*

*prevede:*







2. Ai fini dei controlli da esercitare nell'ambito della politica comune della pesca, il MI.P.A.A.F. si avvale del *Corpo delle Capitanerie di porto quale Centro di controllo nazionale pesca.*





3. *“L’attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l’accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei Comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell’Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.”*





7. “*Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l’osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.*”



# Scheda relativa al Tonno Rosso ( *Thunnus thynnus* )

Nome Italiano: *Tonno Rosso*

Nome Scientifico: *Thunnus thynnus*

Taglia minima prevista

kg. 30 oppure cm 115



è il più grande tra tutti i tonnidi. Specie pelagica, compie estese migrazioni anche transoceaniche. Studi recenti hanno dimostrato l'esistenza di una popolazione mediterranea. Nel periodo della riproduzione si radunano in banchi e si avvicinano alle coste, percorrendo sempre le stesse rotte e per questo comportamento è stato sfruttato dall'uomo per posizionare le tonnare fisse. **Riproduzione** tardo primaverile-estiva.

Il Tonno rosso è diffuso nell'Oceano Atlantico, - Orientale - Pacifico e nel Mediterraneo. Nel corso degli ultimi decenni ha subito riduzioni. Gran parte dovuto ad una intensa attività di pesca, così l' I.C.C.A.T. , ha introdotto un sistema di gestione per quote sia per l'attività di pesca per il commercio, sia per assicurare il mantenimento di sicurezza dello stock in un lungo periodo.



La pesca del tonno rosso nel Mediterraneo è soggetta a normativa CEE. L'adesione della Comunità Europea all'ICCAT (International Commission for Conservation of Atlantic Tuna) fa sì che anche nel Mediterraneo venga applicata la raccomandazione ICCAT - dal 21.06.1999 - . Nell'ambito della commercializzazione derivante dalla pesca professionale il tonno rosso è seguito dalla certificazione BCD.



La campagna di pesca del tonno rosso, per l'annualità 2012, rimane disciplinata dalle disposizioni della Raccomandazione ICCAT N. 10-04. Sono vigenti le disposizioni del Reg.(CE) n. 302/2009. gli obblighi in materia di compilazione (per il mondo della pesca professionale - la commercializzazione - tracciabilità, adempienze, etc. riguarda la presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD); disciplinate dal Regolamento UE 640/2010. il contingente di cattura assegnato all'Italia, per il 2012, (Reg. 404/12) è relativo 1.787,91 tonnellate, con ripartizione tra i vari sistemi di pesca- autorizzai - : sistema a circuizione- sistema palangaro – e tonnare fisse.

Fra le misure principali, molte delle quali introdotte per la prima volta, interessa evidenziare la regolamentazione della pesca sportiva/ricreativa (è consentita la cattura di un unico esemplare di tonno rosso per battuta di pesca che dovrà essere dichiarata all'Autorità Marittima).




# Scheda relativa al Pesce spada (*Xiphias gladius*)

Nome italiano:

*Pesce spada*

Nome Scientifico:

*Xiphias gladius*



Specie presente nelle acque temperate e tropicali di tutti gli oceani e mari comunicanti. Mediterraneo: particolarmente frequente ad esempio stretto di Messina.

Con la raccomandazione ICCAT N. 11 – 3 per la pesca sportiva e/o ricreativa, ha introdotto l'obbligo del divieto della pesca: dal 01/10 al 31/12/2012.

Il pesca sportivo/ricreativo è autorizzato previo nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima, previa istanza, a catturare non più di un esemplare con il divieto di commercializzazione di tale prodotto. Taglia minima consentita: non inferiore a 10 Kg o 90 cm (misurati senza spada sino alla forca caudale) ovvero 140 cm compresa la spada sino alla pinna caudale.





Si ringrazia per  
l'attenzione.

